

**DT II - DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**  
Ufficio di Supporto  
Sezione Acquisti

Prot.: 3037/RI

**Oggetto: Fornitura materiale da imballo: chips in polistirolo per l'Ufficio delle Dogane di Genova 2**  
**CIG\_ZE82E123A9**

### **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO**

**VISTO** il D.Lgs. 300/99 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTI** lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane;

**VISTI** gli artt. 11 e 14 del Regolamento di contabilità;

**PREMESSO** che:

- con comunicazione pervenuta via mail in data 24 agosto 2020 l'Ufficio delle Dogane di Genova 2 richiedeva l'acquisto di sacchi di chips in polistirolo;
- con successiva comunicazione pervenuta via mail il 26 agosto 2020 il Responsabile del servizio autorizzava la spesa per l'acquisto di n.10 sacchi da 1/4 mc delle suddette chips;
- con nota prot.36855/RU del 28 agosto 2020 il Responsabile dell'Ufficio precisava che la precedente fornitura non corrispondeva al quantitativo richiesto, ma era risultata significativamente inferiore e che pertanto è necessario effettuare una nuova fornitura;

**CONSIDERATO** che l'art.36, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**CONSIDERATO** che la Legge di Bilancio 2019 – Legge n.145 del 30/12/2019 – all'art. 1, comma 130, prevede che gli affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 Euro non ricadono nell'obbligo dell'approvvigionamento telematico sulla piattaforma MePA;

**VISTO** che l'importo necessario a effettuare l'approvvigionamento richiesto è pari a Euro 135,00 , quindi inferiore alla somma prevista per l'affidamento diretto;

**VISTO** che, contattata telefonicamente la Società Technipack Sas, C.F./P.IVA 02417350101 con sede in Genova, è risultata disponibile ad effettuare detta fornitura in tempi brevi;

**CONSIDERATO** che sono stati effettuati i controlli, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017, previsti dalle stesse linee Guida per affidamenti dell'importo in questione;

**VISTO** che con *mail* del 25 agosto 2020 la suddetta Società Technipack Sas in Genova ha offerto i prodotti richiesti per la spesa complessiva di € 135,00 comprensiva di trasporto e consegna della merce;

**RITENUTO** di stabilire che:

- nel caso di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto;
- contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità;

**PRESO ATTO** che:

- la spesa non è stata indicata nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021, ma sarà inserita nella prima variazione utile ai sensi dell'art.7 comma 8 lettera c) del D.M. 14 del 16 gennaio 2018;
- la spesa sarà imputata sul Conto di spesa corrente Budget FD\_05200020 "Altri costi d'ufficio" - Codice anagrafica articolo "C01.0008.0025 - polistirolo per imballaggio", dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2;
- 
- **PRESO ATTO** che il Codice di Gara (CIG) è ZE82E123A9;

nell'esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa;

**DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Di affidare alla Società Technipack Sas, C.F./P.IVA 02417350101, con sede in Genova 16145, Via Trento n.45/R, ai sensi dell'art.36, comma2, lettera A, del DLgs n.50/2016 e s.m.i., la fornitura di n.10 sacchi da 1/4 mc di chips in polistirolo per riempimento, per la spesa totale di € 135,00 (Euro centotrentacinque/00) da fornire all'Ufficio delle Dogane di Genova 2.

### **ARTICOLO 2**

In caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

### **ARTICOLO 3**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento e il Responsabile dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2 il Direttore dell'esecuzione .

Genova, 01 settembre 2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Dott. Davide Aimar  
*Documento firmato digitalmente*

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Carretta  
Il funzionario istruttore Lucia Piana